



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 03/02/2010

Prot. 25 / I / 0002222

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari generali

Alla Direzioni regionali e provinciali del Lavoro

LORO SEDI

Oggetto: interpello Agenzia delle Entrate n. 954-512/2009 – imposta di bollo sulle quietanze relative al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate in materia lavoro e legislazione sociale e sulle istanze volte ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale – istruzioni operative.

Si informano gli Uffici in indirizzo dell'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello allegato, proposto da questa Direzione generale in merito agli argomenti in oggetto.

Secondo l'indirizzo dell'interpello emarginato, le quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi ispettivi di questo Ministero sono esenti dall'imposta di bollo (d'importo pari ad € 1,81, per ogni esemplare, ex art. 13, comma 1, della tariffa - Allegato A, parte I - annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) ai sensi dell'art. 5, comma 4, della tabella (Allegato B - Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) annessa al citato D.P.R..

Secondo detta normativa sono esentati dall'imposta di bollo *“atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”*, in considerazione del fatto che la sanzione amministrativa deve considerarsi quale entrata extra tributaria dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate si è altresì pronunciata sull'ulteriore quesito, anch'esso oggetto dell'interpello citato, relativo al trattamento tributario da riservare ai fini dell'imposta di bollo alle istanze dei datori di lavoro dirette alle Direzioni Provinciali del lavoro tese ad ottenere la revoca del

provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali istanze debbano essere soggette all'imposta di bollo nella misura di € 14,62, per quanto contemplato dall'art. 3 della tariffa allegata al citato D.P.R. 642/1972. Analogamente, anche il conseguente provvedimento di revoca rilasciato dalle DPL è stato ritenuto soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di € 14,62, rientrando esso fra gli atti e provvedimenti citati nell'art. 4 della medesima tariffa.

Si allega alla presente il testo della risposta all'interpello fornita dall'Agenzia delle Entrate, affinché gli Uffici in indirizzo si uniformino al regime dei trattamenti tributari ivi prescritti.


IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)



Allegati: n. 1, come sopra.

AA



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

26 GEN 2010

Roma, 26 GEN. 2010

MIN. LAVORO SALUTE E POL.
SOCIALI -D.G. ATTIVITA'
ISPETTIVA
VIA C. DE LOLLIS, 12
00185 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio
Via G. Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-4908/2010

OGGETTO: *Interpello 954-512/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
MIN LAV E PREV SOC DIREZ GEN AA GG E PERSONALE
Codice Fiscale 80237250586
Istanza presentata il 28/09/2009*

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali chiede di conoscere se sia dovuta l'imposta di bollo sulle quietanze relative al pagamento delle sanzioni amministrative, superiori a euro 77,47, irrogate dagli organi ispettivi dello stesso Ministero nell'ambito dello svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nei confronti dei datori di lavoro trasgressori.

Al riguardo l'interpellante rappresenta che il pagamento delle predette sanzioni



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 26/01/2010

Prot. 25 / 1 / 0001605

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel. 0650545415 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.interpello@agenziaentrate.it

avviene tramite mod. F23 con causale "PA" e con codice tributo variabile in relazione al tipo di sanzione pecuniaria comminata.

Chiede inoltre di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze dei datori di lavoro dirette alle Direzioni Provinciali del lavoro volte ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del relativo provvedimento di revoca.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Ministero interpellante prospetta due possibili soluzioni relativamente al trattamento da riservare ai fini dell'imposta di bollo alle quietanze relative al pagamento delle sanzioni amministrative:

1. esenzione in base all'articolo 5 della tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642;
2. assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine, in base all'articolo 13 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

In relazione al secondo quesito, l'interpellante ritiene che le istanze dei datori di lavoro dirette alle Direzioni Provinciali del lavoro, tese ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al richiamato DPR. n. 642 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione al primo quesito si osserva che l'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo

nella misura di euro 1,81, per ogni esemplare, per le *"Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria"*.

L'articolo 5, comma 4, della tabella annessa al succitato DPR n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*) esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli *"Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio sanitario nazionale di riscossione"*.

Considerato che la sanzione amministrativa è irrogata nell'esercizio di potestà amministrativa come conseguenza di un comportamento assunto in violazione di una norma o di un provvedimento, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta alle entrate extra tributarie dello Stato di cui al richiamato articolo 5 della tabella.

Ne consegue che le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative irrogate dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della salute sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del citato articolo 5.

Per quanto concerne il secondo quesito si osserva che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* all'articolo 14 dispone che *"Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, (...) gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, (...) possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ..."*; il successivo comma 3 prevede che *"Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato"*.

Relativamente al trattamento tributario da riservare ai fini dell'imposta di bollo alle istanze oggetto del quesito, si osserva che l'articolo 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per le *"(...) Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi (...) dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili"*.

Il successivo articolo 4 prevede lo stesso trattamento per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta."

Premesso quanto sopra, si ritiene che istanze dei datori di lavoro dirette alle Direzioni Provinciali del lavoro, tese ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, siano soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 ai sensi dell'articolo 3 della tariffa allegata al DPR. n. 642 del 1972.

Anche il conseguente provvedimento di revoca rilasciato dalle predette Direzioni Provinciali deve essere assoggettato all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 14,62, in quanto rientra tra gli atti e provvedimenti di cui all'articolo 4 della tariffa sopra citata allegata al DPR n. 642 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

